

INFORMA GAAT

Anno 2, numero 18

16 marzo 2000

Sito web GAAT <http://www.sicap.it/gaat> e-mail gaatoro@tin.it

Lettera riservata agli Associati del Gruppo Agenti Toro Assicurazioni

Alcuni Colleghi, che hanno recentemente terminato il mandato, ci hanno segnalato di aver ricevuto una lettera dall'ex Presidente, Francesco Musajo Somma, dai contenuti tanto toccanti quanto incisivi. Abbiamo pensato di pubblicarla integralmente, facendola precedere da un breve commento del Presidente, Armando Bianchessi.

Ho letto con ammirato interesse e con un po' di magone la bellissima lettera che il collega Franco Musajo ha scritto ai colleghi "cessati" (che termine orribile!). Non si può non dividerne il contenuto nella sua interezza e per questo mi permetto di trasmettere la lettera all'Informagaat suggerendone l'integrale pubblicazione. Solo una postilla: l'invidia – piccola, dolce, ma sempre invidia – che provo per quei colleghi che ora non solo guarderanno la "partita" dalla tribuna, ma che potranno scegliere giorno per giorno se andare alla partita o no, se giocare ancora un po' con la classe e l'esperienza che li ha contraddistinti ...o se andare a pesca!

E anche una riflessione: ma perché in un mondo dove la speranza di vita oramai ha raggiunto

Continua a pag.2

SOMMARIO

1 – 2 LETTERE AI COLLEGHI "CESSATI"

1 CALENDARIO CONVOCAZIONI

3 REFERENDUM

3 ALTRE NOTIZIE ASSOCIATIVE

4 PROPOSTA DI LEGGE C.S.A. SULLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AGENTE

CALENDARIO CONVOCAZIONI

13/03/2000

REGIONALE PUGLIA E BASILICATA

14/03/2000

REGIONALE VENETO AREA BOLOGNA

15/03/2000

REGIONALE ABRUZZO E MOLISE

15/03/2000

COMMISSIONE AUTO

15/03/2000

AGENZIA POLIFUNZIONALE

15/03/2000

COMMISSIONE FORMAZIONE

16/03/2000

REGIONALE LAZIO

16/03/2000

AGENZIA POLIFUNZIONALE

16/03/2000

REGIONALE LOMBARDIA

16/03/2000

REGIONALE MILANO

16/03/2000

REGIONALE SARDEGNA

17/03/2000

REGIONALE VENETO AREA MILANO

17/03/2000

REGIONALE SICILIA

21/03/2000

REGIONALE LIGURIA

21/03/2000

REGIONALE GENOVA

21/03/2000

COMMISSIONE RAMI ELEMENTARI

21/03/2000

COMMISSIONE RAMI SPECIALI

traguardi inimmaginabili e in un mercato in cui la professionalità e l'esperienza imprenditoriale sono ancora grossi valori aggiunti, esiste tuttora ancora questo traguardo mai mutato dei 65 anni, che credo risalga, e forse allora aveva un senso, ai primi accordi nazionali.

Magari ritorneremo in argomento, ovviamente in altra sede.

Armando

Carissimi,

questa mattina, come tante altre mattine accade, ho aperto la cartellina di cartone pressato verde che Maura, la mia segretaria, poggia sulla mia scrivania dopo avervi inserito la corrispondenza in arrivo.

A differenza di tutte le mattine, però, questa volta ho trovato fra le solite cose (qualche disdetta, lettere dell'ufficio legale, estratti bancari...) una comunicazione che siamo abituati a ricevere tutti i mesi e quindi non certo motivo di particolare attenzione: il "BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 1/2000".

Mi ha però colpito il fatto che fosse più ponderoso del solito. E forse proprio per questo gli ho dedicato maggiore attenzione.

Non l'avessi mai fatto!

Quasi in un progredire di stilette che mi perforavano cuore e cervello, a male pena lenite dalla presenza dei nomi di tanti giovani rampolli che vanno ad affiancare i "papà" (perché poi le mamme sono così scarse?), i vostri nomi scorrevano, l'uno dopo l'altro, implacabili nel linguaggio della burocrazia, preceduti da quelle due terribili parole "...è cessato"!

Al diavolo, mi sono detto, ma che sta succedendo? Come è possibile che in un sol minuto io venga a sapere che tanti compagni di viaggio, amici dei tempi migliori, con i quali ho avuto il piacere, l'onore (ed a volte la rabbia) di condividere momenti ora epici, ora melanconici, ora tristi, se ne vanno abbandonando il campo di gioco per andarsene in tribuna a vedere la partita da lontano...

Anche se immagino che alcuni di voi in realtà non lasceranno gli spogliatoi, vi accuso tutti di avermi fatto improvvisamente invecchiare di cent'anni, di avermi improvvisamente fatto sentire "di confine", di avermi

voluto quasi "abbandonare" ad un destino che sembra non interessarvi più...ma che forse voi stessi avete lasciato con una forte dose di nostalgia, mista all'amarezza, che permea molti colleghi e sembra voler imporre su tutti nefasti presagi.

Così ho pensato che non sarebbe stato giusto lasciarvi andare via salutati da freddi comunicati di tre righe scarse, quasi di nascosto, dimentichi che voi andate e tutti noi che restiamo del fatto che siete stati per tutti, e per me in particolare, degli eccellenti compagni di un viaggio. Compagni che, a prescindere dalle diversità che ci hanno a volte visti divisi per cultura, esperienza e visione diversa del futuro professionale degli Agenti di Assicurazione, hanno saputo vivere da Uomini fra gli Uomini.

Sarà certamente difficile poter costruire, per i nostri figli e per i giovani Agenti Toro, un clima come quello che permeò i famosi Congressi di Montecatini e quello straordinario di Bologna del 1976 per le riforme furti...ma lasciamo perdere, non voglio cadere nella retorica e men che meno nella politica di Gruppo!

Permettetemi quindi soltanto di salutarvi tutti, uno per uno, con il più forte abbraccio che sia mai stato consentito ad un vostro simile.

Siate felici, con le vostre famiglie!

E quando penserete a noi che siamo ancora per un po' di tempo nella lista dei "non cessati" vi prego di pensare anche che staremo lottando con tutte le forze perché quella fede nel nostro lavoro, che proprio voi avete trasmesso ai più giovani, abbia il sopravvento sulle difficoltà quotidiane e sul mondo che cambia. E questo non già per impedirgli di cambiare ma per tentare di comprendere ciò che ci attende e mantenerci vivi ed efficaci, in barba magari a chi ci vede tutti morti!

Mi mancherete come Colleghi: spero di non dover sentire la vostra lontananza come Uomini potendo contare sulla vostra, magari silenziosa, Amicizia.

Grazie di tutto

Francesco Musajo Somma

N.B. Indirizzo la presente anche ad alcuni Colleghi che vengono affiancati dai figli...quello che provo vale un po' anche per loro.

NOTIZIE ASSOCIATIVE

REFERENDUM GRUPPO AGENTI ED ASSOCIAZIONE AGENTI AZIONISTI

Su delibera della Giunta Esecutiva, del 24 febbraio scorso, è stato richiesto al Notaio Dott. Dorothy Dacomo di posticipare la data della restituzione delle schede per il referendum in oggetto, fissata per lo scorso 18 febbraio, al **29 marzo** p.v.. Pertanto, lo spoglio delle schede, previsto per il 28 febbraio, non è stato effettuato.

Per non vanificare il lavoro svolto, Vi preghiamo, qualora non lo aveste ancora fatto, di far pervenire al Notaio entro il 29 marzo, le schede votate.

Dobbiamo necessariamente rivolgerci a tutti in quanto, non essendo ancora state aperte le buste, non ci è possibile conoscere il nominativo di coloro i quali hanno già restituito la scheda.

Per evitare "doppioni" non rialleghiamo le schede ma, qualora Le aveste smarrite, potrete farne richiesta alla Segreteria.

ALLEGATI

Con questo numero di Informagaat troverete due allegati: il primo ci perviene dalla Commissione Gestione e si riferisce alla **legge 675/96**. Si tratta di 2 fac simili, in merito all'osservanza della legge suddetta, che gli Agenti potranno far sottoscrivere ai propri Dipendenti e/o Collaboratori. Naturalmente, tutta la documentazione deve essere conservata negli archivi di Agenzia.

Sul secondo allegato potrete invece leggere alcune anticipazioni ed innovazioni introdotte dal nuovo **Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti d'Agenzia** sottoscritto dal CSA e dal Sindacato U. G .L. con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

E' disponibile il testo completo del contratto che può essere richiesto alla segreteria o al Collega Emilio Gaeta (Ag. San Severo) all'indirizzo e-mail emigaeta@tin.it

BEN ARRIVATO, MATTIA

...o si potrebbe dire "anche gli Agenti diventano nonni!". E' il caso del Collega Giacomo Bovero di Avigliana, nonno del piccolo Mattia dal 23 febbraio scorso. Auguroni & felicitazioni !!!

Pubblichiamo il disegno di legge sulla figura dell'Agente che, fin dal 25/6/98, il C.S.A. ha presentato alla Camera dei Deputati, tramite l'On.le Pezzoli,

CAMERA DEI DEPUTATI n. 5023

Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Pezzoli

Art. I (Modifiche al Codice Civile)

1. Al capo X del titolo III del libro IV del Codice Civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la sezione I (Disposizioni generali).
2. Dopo la sezione I del capo X del titolo III del libro IV del Codice Civile, introdotta dal comma I del presente articolo, è aggiunta la sezione II (degli agenti di assicurazione), costituita dagli articoli da 1753 a 1753 quinquies.
3. L'articolo 1753 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

Art. 1753 (Agenti di assicurazione).

Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

4. Dopo L'articolo 1753 del Codice Civile come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

Art. 1753 bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva).

E' nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.

Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l'altra parte.

L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del proponente.

Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale il proponente è comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

Art. 1753 ter. (Consenso dell'Agente a modificazione del rapporto). Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del proponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto ad un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.

Le modificazioni all'organizzazione territoriale o numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei rapporti in essere con gli agenti in carica se prive del loro consenso scritto.

Art. 1753 quater (Recesso illecito). E' nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Art. 1754 quinquies. (Conseguenze del recesso). Nei casi di recesso l'agente può ritirare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione.

6. La disposizione di cui all'articolo 1753 bis, introdotto dal comma 4 del presente articolo, ha effetto su tutte le pattuizioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 2 (Clausole vessatorie)

I. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commerciale, concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione beni, promozioni di affari e prestazioni di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2), 3), 6), 10), 14), 16), 19) e 20) del terzo comma dell'articolo 1469-bis del Codice Civile.

Art. 3 (Contrattazione collettiva)

- I. La trattazione collettiva prevede procedure ed

organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rappresentative come definito ai sensi del comma 2.

2. La maggiore rappresentatività è dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4 (Efficacia degli accordi collettivi)

I. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della negoziazione collettiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore trenta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un referendum confermativo.

2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.

Art. 5 (Società aziendali)

Le disposizioni di cui alle sezioni I o II del capo X del titolo III del libro IV del Codice Civile, introdotto dall'articolo I della presente legge, e di cui agli articoli e, 3 e della presente legge si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società commerciali, di capitali o persone.

Le società di cui al comma I possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previste dagli statuti per gli iscritti.

Art. 6 (Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile)

I. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività agenziale.

Art. 7 (Soci di società personali)

I. Qualora il mandato di agenzia sia affidato ad una società di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della presente legge, le previsioni di cui al presente articolo.

2. Nell'ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.

3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice proponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.

4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del proponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.

Art. 8 (Estensione dell'ambito di applicazione)

I. La disciplina di cui alla presente legge è estesa ai subagenti di assicurazione, come definito ai sensi del comma 2.

2. Si definiscono subagente di assicurazione i professionisti iscritti all'Albo Nazionale degli agenti di assicurazione i quali, su mandato dell'agente generale e con il gradimento della compagnia da questo rappresentata, assumono e gestiscono, su una porzione del territorio assegnato all'agenzia generale ed in nome e per conto di essa, contratti di assicurazione di uno o più rami mediante propria organizzazione stabile e tenuta dei libri contabili.

Il contratto nazionale degli agenti di assicurazione si intende, nella sua parte normativa, efficace anche nei confronti dei subagenti di cui al comma 2. I rapporti economici tra agenti e subagenti sono regolati da trattazione tra le parti.

In caso di risoluzione, dimissioni, recesso, salvo pattuizione diversa, ai subagenti è riconosciuto un trattamento di fine rapporto pari all'80 per cento di quello previsto dal contratto nazionale per gli agenti generali a parità di anzianità e di portafoglio.